



COMUNE DI CARAVINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 27/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RATE DI PAGAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette, del mese di febbraio, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale di Caravino, in sessione Ordinaria in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
PASQUALE Clara Angela - Sindaco	Sì
CORAZZA Maurizio - Assessore	Sì
PIGNOCCHINO Giancarlo - Consigliere	Sì
PIZZARDO Adriano - Assessore	Sì
NEBULONI Franco - Consigliere	Sì
LUBINO Maria Antonietta - Consigliere	Sì
LORENZETTO Giuliano Angelo - Consigliere	Sì
SUOZZO Andrea - Consigliere	Sì
BOCCHIETTI Antonio - Consigliere	Giust.
PERINO Edoardo Mauro Battista - Consigliere	Sì
SIMONETTO Angelo Giuliano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Luigi CUNTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la **Sig.ra PASQUALE Clara Angela**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 27/02/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RATE DI PAGAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2018.

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(rag. Bruna FLECCHIA)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sulle competenze dei Consigli Comunali, nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione;

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con gli artt. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con la legge n. 68 del 02.05.2014, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.06.2014 è stato approvato il regolamento comunale disciplinante l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2016 sono state apportate le opportune modifiche al suddetto regolamento, per adeguarlo alle nuove disposizioni intervenute con la legge 28.12.2015. n. 208;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che "Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato" e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili anche per agevolare il contribuente;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 683 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO il D.M. del 29.11.2017 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2018 al 28.02.2018;

VISTO il D.M. del 07.02.2018 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2018 al 31.03.2018;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante il regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il regolamento comunale;
- occorre approvare il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2018 con un costo complessivo di € 119.605,25;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- il rapporto della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è, rispettivamente, del 69,30% e del 30,70%;

DATO ATTO CHE:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali, di cui al D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO CHE:

- il Comune di Caravino ha provveduto alla redazione del Piano Finanziario complessivo e della sua relazione di accompagnamento, inserendo i propri costi da imputare alla definizione delle tariffe e sostenuti direttamente dal Comune, al fine di rappresentare in un unico documento i dati finanziari e programmatici della società che gestisce il servizio e del Comune;
- il Piano Finanziario è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono determinati i costi complessivi per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa;
- detto Piano Finanziario costituisce indispensabile presupposto per le delibere tariffarie;

CONSIDERATO CHE, per le utenze domestiche, sono stati utilizzati:

- per il calcolo delle parte fissa della tariffa i seguenti coefficienti:
 - *ka* coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare – area geografia Nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in applicazione dell'art. 12 – tariffe per le utenze domestiche del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- per il calcolo delle parte variabile della tariffa i seguenti coefficienti:
 - *kb* coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, individuato nel valore minimo;

CONSIDERATO CHE, per le utenze non domestiche, sono stati utilizzati:

- *kc* coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, per l'area geografica Nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- *kd* coefficiente potenziale di produzione in kg/mq. anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, per l'area geografica Nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti individuato nella seguente misura:
 1. cat. 01 – 07: valori massimi;
 2. restanti categorie valori minimi;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi*

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dal previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

TENUTO CONTO che al termine dell'esercizio finanziario 2018 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

ATTESO che sul tributo dovuto per la sola componente rifiuti è altresì dovuto il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA), previsto dalla Città Metropolitana di Torino per l'anno in corso nella misura del cinque per cento come stabilito con decreto del Sindaco metropolitano n. 472-27633 del 30.11.2017;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

• DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

1. DI STABILIRE i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2018:
 - a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 69,30% utenze domestiche; 30,70% utenze non domestiche;
 - b) utilizzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999;
2. DI DETERMINARE, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano finanziario, che contestualmente si approva, come da allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, con un costo complessivo di € 119.605,25, suddiviso in costi fissi totali di € 54.984,25 e costi variabili totali di € 64.621,00, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2018, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999;
3. DI DARE ATTO che il versamento della TARI per l'anno 2018 sarà effettuato in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:
 - 1^ rata acconto: 16 luglio 2018;
 - 2^ rata a saldo: 30 novembre 2018;
4. DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) nella misura del 5%, come determinato dal Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Torino n. 472-27633 del 30.11.2017;
5. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso, da parte del Comune, apposito avviso di pagamento relativo alle rate stabilite, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo provinciale, da riportarsi sul modello F24;
6. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
7. DI PUBBLICARE le tariffe adottate sul sito *web* istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to CORAZZA Maurizio

IL PRESIDENTE

F.to PASQUALE Clara Angela

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Luigi CUNTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il 03/03/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Luigi CUNTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 03/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X	(Art. 134, comma 3°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000). Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Digitale del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.
	(Art. 134, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000). La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Luigi CUNTI
